

PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'

(Servizi Demografici dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia - Servizio di Assistenza Sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest)

Tra

Il Comune di Calenzano CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Campi Bisenzio, CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Lastra a Signa, CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Scandicci, CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Sesto Fiorentino, CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Signa CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

Il Comune di Vaglia CF _____, con sede legale in _____ Via _____ rappresentato _____ domiciliato ove sopra per la carica e a ciò autorizzato con la delibera di Giunta n. ____

E

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, CF 05517820485, con sede legale in Sesto Fiorentino (Fi) Via Gramsci 561 rappresentata dalla Presidente Camilla Sanquerin domiciliata ove sopra per la carica e a ciò autorizzata con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. ____ (di seguito "SdS")

Premesso che:

- l'art. 12 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici concluso il 16 dicembre 1966 stabilisce quanto segue:
*"Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.
I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubblica, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese."*
- l'art. 117 della Costituzione, in lettura combinata con il principio di sussidiarietà, stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l'altro, nelle materie:
 - cittadinanza, stato civile ed anagrafi (lettera "i");

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera "m");
- l'art. 16 della Costituzione stabilisce che *"Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge"*;
- l'art. 43 c.c. stabilisce che *"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*;
- l'articolo 2 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (che ha sostituito l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha istituito presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale e, per effetto, postula la nuova concezione unitaria di Comune (un unico Comune Nazionale e non più locale);

Premesso altresì che:

- il Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato e firmato nel 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio UE e dalla Commissione, sancisce 20 principi e diritti sociali fondamentali, tra i quali: l'assistenza all'infanzia e il sostegno ai minori; la protezione Sociale; l'assistenza a lungo termine; l'accesso ai Servizi essenziali;
- l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che *"Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza Sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Al fine di lottare contro l'esclusione Sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza Sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali"*;
- l'art. 14 della Carta Sociale Europea riconosce che *"Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei Servizi sociali, le Parti s'impegnano:*
 - 1) *ad incentivare o organizzare i Servizi che utilizzano i metodi specifici del Servizio Sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente Sociale;*
 - 2) *ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi Servizi"*;

Considerato che il precitato quadro normativo richiede una particolare attenzione e sensibilità protese alla tutela delle fasce sociali più deboli;

Atteso che la presenza legale sul territorio nazionale costituisce condizione di accesso all'esercizio dei diritti civili e si configura altresì come elemento costituente la residenza anagrafica ai fini dell'accesso ai Servizi di assistenza locale e territoriale;

Attese altresì le seguenti finalità:

- garantire il rispetto delle norme speciali dettate in materia anagrafica ed in materia Sociale, atte al godimento dei diritti civili di quanti versino in condizioni di fragilità;
- garantire il rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo, sul trattamento dati ed ogni altra fonte primaria e/o secondaria che disciplini gli ambiti di collaborazione e cooperazione;
- valutare l'effettiva condizione di mancanza di residenza per coloro che, nati nei Comuni della zona Fiorentina Nord Ovest, non possono fissare altrove un domicilio;
- garantire la trasparenza e l'accessibilità dei procedimenti amministrativi, nonché la tutela dei dati personali che in essi rilevano;

RICHIAMATO l'art. 2 della legge n. 1228/1954, secondo cui *“la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'Ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita”*;

Viste le avvertenze al regolamento anagrafico pubblicate da Istat “Metodi e norme serie B n. 29 edizione 1992”, in cui relativamente ai senza fissa dimora che indicano un domicilio sul territorio comunale (sede principale dei propri affari o interessi) senza precisare un vero e proprio recapito, si ravvisa la necessità che in anagrafe venga istituita una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio anagrafe;

Precisato che nel presente protocollo suddetta via convenzionale è descritta con il termine “residenza fittizia”, come via virtuale nella quale vengono iscritti e certificati i cittadini “senza fissa dimora/senza tetto” che eleggono domicilio nel Comune;

Considerato che l'avvio di un procedimento anagrafico di cancellazione per irreperibilità non comporta l'immediata cancellazione della residenza anagrafica, poiché devono essere svolti ripetuti accertamenti da concludersi in un periodo non inferiore ai 12 mesi dall'avvio del procedimento;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di iscrizione della persona in condizioni di fragilità come senza fissa dimora possa essere valutata soltanto in prossimità della scadenza del procedimento di cancellazione per irreperibilità;

Visto il D.P.R. n. 223/1989 “Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Le Parti intendono pervenire ad un rapporto di stabile cooperazione e collaborazione impegnandosi a definire e realizzare di comune intesa, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze e attribuzioni, le attività che si rendano necessarie nell'ambito dei procedimenti di assistenza alle persone in condizioni di fragilità di cui al successivo art. 2, lett. b). In particolare, per quanto riguarda la definizione della loro situazione anagrafica.

ART. 2 - PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione anagrafica di residenza fittizia inizia su istanza della persona interessata.

L'Ufficiale di anagrafe che riceve una richiesta di iscrizione anagrafica come senza fissa dimora, inoltra la richiesta al Segretariato Sociale, eventualmente anche evidenziando le problematiche rilevate in sede di richiesta di iscrizione anagrafica sulle quali potranno essere fatte le opportune valutazioni/osservazioni.

Il Segretariato Sociale entro 7 (sette) giorni lavorativi comunica per iscritto:

- a) che la persona non è al momento conosciuta dai Servizi; in tal caso l'Ufficiale di anagrafe prosegue il procedimento in applicazione del regolamento anagrafico;
- b) che la persona è conosciuta dai Servizi e che il rilascio della residenza è funzionale alla presa in carico ovvero che la persona è in carico ai Servizi allegando la relazione/progetto; in tal caso l'Ufficiale di anagrafe prosegue il procedimento in applicazione del regolamento anagrafico, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal Servizio Sociale.

Il Servizio Sociale, prima di inviare la relazione per la richiesta di iscrizione nella residenza fittizia, laddove il richiedente disponga di un alloggio nel quale può richiedere la residenza anagrafica, comunica le informazioni assunte all'Ufficiale di anagrafe.

ART. 3 - RICONCILIAZIONE PERIODICA DELLE ISCRIZIONI ANAGRAFICHE DELLE RESIDENZE FITTIZIE

Le Parti effettuano, almeno annualmente, in maniera congiunta una ricognizione delle iscrizioni anagrafiche relative alle residenze fittizie al fine di verificare se la persona sia ancora in possesso dei requisiti necessari al mantenimento di tale iscrizione.

Nel caso di verifica negativa, documentata da specifici accertamenti/relazioni, viene avviato il procedimento di cancellazione previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989.

Il Servizio Sociale avvisa l'Ufficiale di anagrafe in occasione del definitivo trasferimento del soggetto fragile in altro Comune oppure qualora abbia trasferito la stabile dimora in luogo idoneo all'iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui il domicilio della persona iscritta nella via virtuale si trovi in un Comune diverso da quello di iscrizione, la situazione anagrafica della persona sarà rivalutata dall'Ufficiale d'anagrafe, in collaborazione con il Servizio Sociale segnalante, entro 6 mesi dall'iscrizione stessa.

ART. 4 – ATTIVITÀ' DI COLLABORAZIONE

Oltre che nei casi sopra indicati, per i quali è necessario un puntuale riscontro, le Parti si impegnano ad avviare un'attività di collaborazione ordinaria e continuativa con incontri dedicati che potranno svolgersi anche da remoto.

Al fine di agevolare l'attività oggetto del presente protocollo, le Parti si riuniscono presso la sede del Comune interessato ovvero da remoto, almeno una volta l'anno e ogniqualvolta ne ricorra la necessità, per l'esame contestuale delle materie sopra riportate ovvero di altre che per pari complessità rendessero la necessità di un'istruttoria condivisa.

ART. 5 - MODALITÀ' DI SCAMBIO DOCUMENTALE AI FINI ISTRUTTORI E CONSERVAZIONE DEL DATO

I documenti istruttori in possesso o prodotti dagli uffici competenti alla valutazione dello stato di bisogno e fragilità sono condivisi con l'Ufficiale d'anagrafe, limitatamente alle informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità di collaborazione e cooperazione di cui al presente protocollo.

Le informazioni contenenti dati particolari o giudiziari assimilabili sono protette dalla riservatezza a cui il pubblico ufficiale è tenuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al G.D.P.R. n. 679/2016 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii.

Lo scambio dei dati per i fini su indicati viene effettuato in modalità semplificata con attenzione alla protezione del dato medesimo, anche mediante scambi di missive telematiche criptate.

Ogni altra diversa e ulteriore cautela sarà adottata in accordo tra le Parti, previo coinvolgimento dei rispettivi DPO.

ART 6 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo di Intesa è applicato dalla data della sua adozione nel rispetto della normativa nazionale vigente, inerente i singoli settori di disciplina e delle sue successive modifiche.